

11 giugno 2004

ASSUNZIONI: riepiloghiamo l'accordo del 5/12/03 sulle modalità per reintegrare l'organico della banca dopo le uscite dovute al fondo esuberi

Nell'accordo di gruppo del 10 giugno 2003 sul Fondo di Solidarietà, era previsto che, qualora le adesioni al fondo avessero superato il numero degli esuberi accertati, l'Azienda, per garantire l'efficienza operativa, avrebbe dato corso a un numero di **assunzioni** sostanzialmente pari a dette eccedenze, al netto delle procedure di efficientamento previste.

Per permettere il complessivo assestamento degli organici a seguito della mobilità interna che verrà a determinarsi per effetto dell'utilizzo delle liste di trasferimento, l'Azienda ha comunicato la sua intenzione di procedere ad **assunzioni con contratto a tempo determinato**.

Questa tipologia di contratto sostituisce le attuali assunzioni con contratto formazione lavoro, che non sono più utilizzabili dopo l'entrata in vigore della legge di riforma del **mercato del lavoro** (legge Biagi).

Affinché i futuri assunti possano godere di condizioni contrattuali più favorevoli ed il più possibile analoghe a quelle fino ad oggi in essere, è stato stipulato un **accordo sindacale**.

Riassumiamo di seguito i **trattamenti economici e normativi concordati**:

- **Durata del contratto:** 9 mesi rinnovabili per altri 9. Priorità per l'assunzione a tempo indeterminato; in tal caso il periodo a tempo determinato sarà valido per la maturazione degli automatismi economici aziendali.
- **Inquadramento:** 1° Livello - 3ª Area Professionale.
- **Periodo di prova:** un mese.
- **Formazione:** 10 giorni all'assunzione e ulteriori 7 nel periodo di proroga.

- **Destinazione:** nell'ambito territoriale di riferimento della selezione, per la durata dell'assunzione a T.D. In caso di assegnazione fuori da questo ambito verrà riconosciuto un terzo di diaria relativo al pernottamento, oppure il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il pernottamento. L'assegnazione del successivo rapporto a tempo indeterminato potrà essere nell'ambito della regione, in considerazione delle esigenze dei trasferimenti.
- **Malattia e infortuni:** congedo straordinario retribuito fino a 2 mesi retribuiti.
- **Ferie e permessi:** 20 gg lavorativi proporzionati alla durata del contratto (9 mesi). Permessi: 1 giorno per esame universitario. E' facoltà dell'Azienda concedere periodi di aspettativa non retribuita per gravi motivi privati (escluso motivi di studio).
- **Buono pasto giornaliero:** € 5,16.
- **Apertura di credito per elasticità di cassa:** € 2.600.
- **Dimissioni:** preavviso di 5 giorni lavorativi.
- **Premio di produttività:** viene riconosciuto al personale anche a tempo determinato purchè abbia superato il periodo di prova.
- **C.R.A.L.:** l'iscrizione al Circolo Ricreativo e la fruizione dei relativi contributi è possibile anche a coloro che sono assunti a Tempo Determinato e ai loro familiari

Con la conferma a Tempo Indeterminato dopo 18 mesi questi colleghi godranno degli ulteriori frange benefit di cui beneficiano i colleghi S.PaoloIMI:

- la possibilità di iscrivere sé e il proprio nucleo familiare alla **Cassa Assistenza Malattia;**
- una polizza gratuita che assicura **gli infortuni extra-professionali;**
- la possibilità di aderire al **Fondo Pensione Integrativo del Gruppo S.PaoloIMI** utilizzando a tal fine anche il contributo aziendale del 3%;
- condizioni agevolate per l'erogazione di **mutui** per l'acquisto di prima e seconda casa;
- condizioni agevolate per l'**apertura di credito;**
- **sistema incentivante** erogato nel mese di maggio.

A differenza del contratto di inserimento previsto dall'accordo sottoscritto da ABI e CGIL CISL e UIL l'11/02/04, che prevede l'assunzione fino a due livelli inferiori rispetto all'inquadramento delle mansioni svolte, ribadiamo che l'accordo siglato dalla FABI al SanpaoloIMI prevede l'inquadramento a 3A 1L e il recupero dei 18 mesi sui tempi di maturazione degli automatismi economici aziendali.

Ricordiamo qui di seguito le previsioni dell'art. 30 del nostro Contratto Integrativo relative agli automatismi.

Un assunto 3A 1L percepisce il primo assegno di importo equivalente al grado di 3A 2L dopo 7 anni; il secondo al grado di 3A 3L dopo altri 7 anni; il terzo al grado di 3A 4L dopo aver maturato 27 anni di servizio complessivi.

In ultimo Vi segnaliamo che il nostro C.I.A. prevede per gli assunti dopo l'1/11/99 una moratoria di 4 anni (inclusi i 18 mesi di tempo passato a Tempo Determinato) per l'applicazione dei seguenti articoli:

- art.1 assunzioni parenti in caso di decesso dipendente
- art. 37 anticipo scatto nascita figli
- art. 41 indennità centralinista
- appendice 1 indennità monte pegni
- capitolo 8 assegni di studio